

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 37 del 30/03/2024

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN UN TRATTO DI VIA CARBOGNANO, IN GEMMANO, CAUSA DISSESTO IDROGEOLOGICO. INTERDIZIONE AL TRAFFICO AI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE.

VISTA la richiesta prot. 3827 del 28/03/2024 del Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva del comune di Gemmano, attraverso la quale si richiede l'emissione urgente del provvedimento di interdizione della circolazione per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton., in un tratto di via Carbognano con inizio tra la Chiesa di Carbognano a termine di via Pedaneta, e in via Carbognano civico 3 (Tenuta Carbognano) ;

VALUTATO che la situazione di rilevato dissesto idrogeologico, può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti di interdizione al traffico con interdizione della circolazione per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, il tutto al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 21.07.1934, n. 1265 così come modificato dall'art. 70 del D. Lgs. 507/99;

VISTO l'Art. 5 - comma 3 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma dei successivi Artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

ORDINA

Che in un tratto di via Carbognano e piu' specificatamente:

- Chiesa di Carbognano (da via Carbognano a termine via Pedaneta)
- via Carbognano civico 3 (Tenuta Carbognano),

sia interdetta la circolazione stradale per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, causa frana e dissesto della sede stradale, a partire dal momento di collocazione di apposita segnaletica stradale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

ESCLUSO DAL PRECETTO DI CUI SOPRA E COMPATIBILMENTE CON I LAVORI IN CORSO GLI ADDETTI AI LAVORI, I VEICOLI DI EMERGENZA E DI SOCCORSO.

Le limitazioni indicate nella presente ordinanza dovranno essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali previsti dal vigente Codice della strada da collocarsi a cura dell' Ufficio Tecnico del Comune di Gemmano;

Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della forza pubblica competenti per territorio, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio di questa Unione della Valconca, al Comune di Gemmano;

A norma dell'Art. 8 della stessa Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni, il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda la collocazione della segnaletica stradale oppure ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni, o ricorso alternativo straordinario

San Clemente, 30/03/2024

Ispettore Di Polizia Locale
TAMBURINI LUCA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)*